

Allegato sub "A"

Informativa al Consiglio comunale sull'attuazione del piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Perugia (delibera C.C. n.100 del 25 settembre 2017)

Il Consiglio Comunale con la delibera n.100 del 25 settembre 2017 ha approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016.

Con il predetto atto il Consiglio ha deciso di:

mantenere le partecipazioni nelle seguenti società:

- Minimetrò S.p.A.;
- Umbria Digitale S.c.a r.l.
- Gesenu S.p.A.
- SaSe S.p.A. .
- Umbra Acque S.p.A.
- CONAP s.r.l.
- Umbria TPL e Mobilità S.p.A.
- Teatro Pavone s.r.l.
- di procedere all'alienazione della partecipazione nella società FINTAB s.p.a. quote 0,06% mediante asta pubblica in caso di asta deserta mediante trattativa diretta
- mantenere la partecipazione in Umbria TPL e Mobilità S.p.A. in attesa del perfezionamento della procedura per l'acquisizione delle funzioni di Agenzia Unica per la mobilità come previsto dalla legge regionale 9/2015 e di rinviare ogni decisione sul suo mantenimento all'esito di detta procedura prevista per la fine del 2017;
- di mantenere la partecipazione in CONAP s.r.l. previa razionalizzazione secondo quanto indicato dalla Relazione e dal modello standard;
- di demandare al Dirigente competente il coordinamento e l'esecuzione di quanto

deliberato e alla Giunta comunale la vigilanza sulla sua attuazione, a tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione con informativa entro il 31 ottobre 2018, adempimento in ogni caso non richiesto dalla normativa vigente.

Con il presente documento si vuole relazionare sulle operazioni portate avanti dalla struttura competente al fine di attuare quanto deliberato dal Consiglio comunale.

In particolare la relazione avrà ad oggetto le partecipazioni in società per le quali il Consiglio ha previsto la dismissione (Fintab s.p.a.), il mantenimento condizionato all'avverarsi di alcune condizioni (Umbria TPL e Mobilità S.p.A.), il mantenimento condizionato e la razionalizzazione (CONAP s.r.l).

Per le altre società il Consiglio ha deliberato il mantenimento non rilevando criticità né necessità di razionalizzazione.

FINTAB S.p.A.

Il Consiglio Comunale con l'atto n.100/2017 ha deciso la dismissione della partecipazione in FINTAB S.p.A mediante alienazione delle azioni.

Con avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Perugia e nel sito internet nella sezione Bandi e Avvisi si è dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica per le vendite delle azioni del Comune di Perugia in FINTAB S.P.A.

Al termine del periodo di pubblicazione (3 gennaio 2018) non sono pervenute offerte.

Con nota prot. 211652 del 19.6.2018 è stata formulata un'offerta di vendita a trattativa privata al valore nominale ad ALPE srl socio che nel 2016 aveva acquisito le quote del Comune di Città di Castello alle stesse condizioni.

Il soggetto interpellato con nota del 12 novembre 2018 ha aderito all'offerta.

In data 20 novembre 2018 è stata ceduta la quota detenuta in FINTAB S.p.A. per un importo di euro 1.594,20.

UMBRIA TPL E MOBILITA' S.P.A.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 100 del 25 settembre 2017 ha approvato, ai sensi dell' art.24 del D. Lgs. 175/2016, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Perugia.

Nel predetto atto l'organo consiliare, tra l'altro, ha stabilito di "*mantenere la partecipazione in Umbria Mobilità S.p.A. in attesa del perfezionamento della procedura per l'acquisizione delle funzioni di Agenzia Unica per la mobilità come previsto dalla legge regionale 9/2015 e di rinviare ogni decisione sul suo mantenimento all'esito di detta procedura prevista per la fine del 2017*".

Le funzioni assegnate dalla legge regionale all'Agenzia investono un vasto ambito di competenze in materia di mobilità come la progettazione, la promozione, la gestione delle infrastrutture, l'indizione e la gestione delle gare per il trasporto pubblico locale, la gestione del fondo regionale dei trasporti e degli eventuali contributi degli enti locali.

Si ricorda che nel contesto del provvedimento di approvazione del piano straordinario di revisione delle società partecipate il Consiglio Comunale ha inoltre dato atto, sempre con riferimento alla società UTPLM, della carenza dei requisiti minimi previsti dal Digs.175/2016 al fine del mantenimento della partecipazione societarie; la determinazione circa il mantenimento della partecipazione è stata quindi motivata dalla circostanza che la società avrebbe acquisito a breve le funzioni di Agenzia unica per la mobilità prevista per la fine dell'anno 2017.

Con nota dell' 8 gennaio 2018, e successivo sollecito del 24 gennaio 2018, il dirigente dell'U.O. Partecipazioni ha provveduto a richiedere alla società in questione informazioni in merito allo stato di avanzamento delle attività funzionali all'avvio dell' "Agenzia unica per la mobilità", alle cause dei ritardi accumulati e al cronoprogramma delle azioni ancora da compiere per raggiungere il predetto obiettivo.

Umbria TPL e Mobilità S.p.A. ha riscontrato le predette richieste con nota assunta al protocollo del Comune di Perugia al n.25806 del 31 gennaio 2018 dalla quale emerge che a tale data, non risultano ancora avverate le condizioni ritenute necessarie per l'attivazione dell' "Agenzia unica per la mobilità" e precisamente:

- 1) La revisione del piano di ristrutturazione societaria asseverato ai sensi dell'art.67 comma 3 della Legge fallimentare; a tal proposito la società ha comunicato che la revisione del piano di ristrutturazione è in corso di predisposizione e che la stessa dovrà essere approvata dall'amministratore unico e poi sottoposta all'approvazione dei soci;
- 2) La segregabilità del fondo per il trasporto pubblico locale mediante costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art.2447 c.c.; a tal proposito la società ha rilevato che il ceto bancario, maggiore creditore della società, in vari incontri avrebbe manifestato la disponibilità a formalizzare un accordo di non aggressione sulle somme trasferite alla società per le funzioni di Agenzia;
- 3) L'accordo con i creditori che garantisca l'impegno degli stessi a non intraprendere azioni legali per il recupero delle somme spettanti.
- 4) La presentazione e l'esito favorevole di apposito interpello all'Agenzia delle entrate sui benefici fiscali attesi dall'attivazione dell'Agenzia; a tal proposito la società ha rilevato di essere in attesa dell'esito dell'interpello già presentato all'Agenzia delle entrate.

La società infine ha ipotizzato che, a seguito dell'eventuale esito positivo dell'interpello di cui al precedente punto 4), già presentato all' Agenzia delle entrate, le funzioni di Agenzia Unica Regionale per il trasporto pubblico locale potranno essere attivate presuntivamente entro la fine del 2018.

L'interpello all'Agenzia delle entrate è stato presentato ma non ha dato esito completamente favorevole, l'Agenzia, infatti, in data 22 giugno 2018 rispondendo al quesito formulato dalla società, ha previsto l'assoggettabilità ad IVA delle somme versate alla stessa dagli enti pubblici, neutralizzando così, di fatto, l'effetto fiscale positivo del recupero dell'IVA sulle somme erogate al gestore del servizio di trasporto pubblico;

Sono seguite alle note sopra riportate, due assemblee dei soci e varie interlocuzioni informali con la società.

In particolare la società, ha inoltrato al comune una serie di documenti relativi alle modalità di attivazione dell'Agenzia ed ha avviato una serie di incontri con gli uffici tecnici dei soci.

La società nei predetti documenti ha proposto che nel contesto delle modifiche statutarie utili all'attribuzione delle funzioni di Agenzia la stessa si trasformi secondo lo schema dell'"*in house providing*", ed ha presentato una bozza di richiesta di riesame dell'interpello all'Agenzia delle entrate.

CONAP S.R.L.

Con deliberazione n.100/2017 il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 175/2016, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Perugia e , con riferimento a CONAP s.r.l., il medesimo organo consiliare ha stabilito testualmente quanto segue "*[...] pur in presenza di taluni indici di criticità previsti dall'art.20 comma 2,il mantenimento è giustificato da ragioni economiche dettate dai forti costi fiscali legati all'operazioni di liquidazione che renderebbero molto più onerosa la dismissione rispetto al mantenimento e che potrà essere rivista la decisione alla luce dell'interpello che si andrà ad inoltrare all'Agenzia delle Entrate unitamente agli altri comuni facenti parte della compagine sociale [...]*"

Lo stesso organo consiliare ha previsto il mantenimento della partecipazione previa razionalizzazione che dovrà improntarsi sulle seguenti direttive:

- 1) riduzione delle spese di funzionamento mediante la riduzione dell'organo di controllo a organo monocratico e riduzione delle altre spese sostenute dalla società;
- 2) rinegoziazione dei mutui ed eventuale loro rimodulazione;

- Il comune di Perugia ha presentato in data 12 marzo 2018 interpello all'Agenzia delle entrate al fine di acquisire una definitiva chiarezza circa il regime di detraibilità dell'IVA

applicabile all'operazione di riassegnazione della titolarità dei beni immobiliari, attualmente di proprietà di CONAP, a favore dei Comuni, nell'ipotesi di un eventuale procedimento di liquidazione della medesima società; l'Agenzia delle entrate in data 24 maggio 2018 ha risposto positivamente all'interpello confermando la legittima possibilità per i Comuni di detraibilità dell'IVA.

- CONAP ha inoltre presentato in data 5 marzo 2018 un ulteriore interpello all'Agenzia delle entrate al fine di acquisire, anche in questo caso, precise informazioni circa il regime di tassabilità applicabile alle plusvalenze che, in caso di liquidazione, verrebbero a determinarsi riverberandosi nei comuni soci di CONAP. (a carico del comune di Perugia secondo una stima del 2013 oltre euro 2.200.000,00)

In particolare l'interpello ha riguardato la possibilità di applicazione del regime fiscale di favore previsto dall'art.20 comma 6 del TUSP con riferimento alle operazioni di dismissione societarie deliberate nel piano di razionalizzazione del 2018; l'Agenzia delle entrate in data 23 maggio 2018 ha escluso la possibilità di beneficiare di quanto previsto dalla norma summenzionata.

Dall'esito dei predetti interPELLI non risultano superati gli ostacoli presenti in sede di approvazione del piano di ricognizione straordinaria alla dismissione della partecipazione che, se attuata, avrebbe come conseguenza un costo a carico del comune di Perugia di oltre due milioni di euro per oneri fiscali.

Per quanto riguarda le altre operazioni di razionalizzazione della società, inserite nella relazione al piano di ristrutturazione:

- 1) l'assemblea dei soci riunita in forma straordinaria in data 26 luglio 2017 ha deliberato la modifica statutaria introducendo la figura del sindaco revisore unico alternativo al collegio sindacale;
- 2) i soci nella seduta assembleare del 15 giugno 2018 hanno dato mandato all'amministratore unico di ricontrarre i mutui ancora in corso modificandone eventualmente anche la durata, detta operazione è stata avviata dopo l'esito degli interPELLI, tenuto conto che in caso diverso si sarebbe potuto procedere alla liquidazione della società.

